

DISCIPLINARE

- 1) E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel presente disciplinare, concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
- 2) Il concessionario è tenuto ad utilizzare in modo corretto l'area o lo spazio pubblico concesso, in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.
- 3) Il concessionario è tenuto al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito "canone"), calcolato sulla base delle tariffe vigenti, da versarsi in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno o, in alternativa, per importi superiori a euro 1.500,00 riferiti alla singola concessione, in quattro rate trimestrali di eguale importo (al netto degli arrotondamenti), aventi scadenza al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, così come previsto dall'art. 53, comma 3, del vigente *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale* (di seguito "Regolamento"). In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone alle scadenze stabilite, sono applicati gli interessi e le sanzioni nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 56, commi 3 e 4, del Regolamento.
- 4) Il concessionario decade dalla presente concessione qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
 - c) danni alle proprietà comunali;
 - d) violazione del divieto di subconcessione e delle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso.
- 5) Il Comune, come previsto dall'art. 45, comma 1, del Regolamento, può revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. Costituisce inoltre motivo di revoca il mancato pagamento del canone nel periodo di sospensione della concessione, come previsto dall'art. 45, comma 2, del Regolamento.

- 6) In caso di revoca, rinuncia o scadenza della concessione, il suolo occupato dovrà essere ripristinato a regola d'arte, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla revoca, dalla rinuncia o dalla scadenza della concessione, a spese esclusive del Concessionario.
La rinuncia alla concessione dovrà essere comunicata al Comune mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza annuale. La rinuncia anticipata esonera il Concessionario dal pagamento del canone dovuto per l'anno successivo qualora venga rispettato il sopra indicato termine di presentazione dell'istanza di rinuncia.
Dovrà inoltre essere corrisposto l'eventuale rateo di canone fino ad avvenuta riconsegna dell'area.
- 7) In caso di revoca, rinuncia o scadenza della concessione, non ottemperando il Concessionario all'ordine di rimozione delle opere nel termine fissato, il Comune può disporre direttamente del suolo occupato per provvedere alla demolizione delle opere ed al ripristino del suolo, restando il Concessionario obbligato a rifondere ogni danno e spesa.
- 8) Per poter attivare la procedura di subentro nella concessione, il Concessionario deve fare preventiva richiesta al Comune. Il Concessionario è tenuto a corrispondere il canone per l'intera annualità in cui è stata presentata istanza di subentro nella concessione; in tale circostanza, il subentrante è tenuto a pagare il canone a partire dall'esercizio successivo a quello in cui è stata presentata la citata istanza.
- 9) Il rinnovo della concessione, alla scadenza, potrà essere rilasciato solo se conforme alla norma al momento vigente. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, così come previsto dall'art. 48 comma 2 del Regolamento.
- 10) La concessione è subordinata all'osservanza delle norme per la tutela della strada e per la circolazione.
- 11) In caso di lavori di modifica, integrazione o sostituzione delle occupazioni oggetto della presente concessione, dovrà essere preventivamente presentato un progetto che sarà sottoposto all'approvazione dei Servizi comunali competenti, fatte salve le altre autorizzazioni necessarie.
- 12) Il Concessionario si impegna ed obbliga a mantenere in efficienza la tubazione/il cavidotto/etc. a propria cura e spese; la concessione viene rilasciata a tutto rischio e pericolo del Concessionario e pertanto l'Amministrazione comunale non è responsabile né verso il Concessionario stesso, né verso i terzi, per qualunque danno o molestia possa derivare a chicchessia a causa del manufatto di cui trattasi.

- 13) Il concessionario prende atto ad ogni effetto che, sino alla scadenza della concessione o all'autorizzazione al subentro nella presente concessione come disciplinata al precedente art. 8), egli rimarrà il soggetto a carico del quale sussistono gli obblighi derivanti dal rapporto di cui alla presente concessione e relativo disciplinare ed in tal senso non potrà essere opposto all'Amministrazione comunale, ai fini del pagamento del canone e/o degli altri adempimenti previsti, l'intervenuta rimozione del manufatto ovvero il trasferimento di proprietà del medesimo.
- 14) L'area interessata deve essere sempre mantenuta pulita e ordinata.
- 15) Per ulteriori informazioni rispetto a quanto sopra indicato, si rimanda al Regolamento. La presente concessione può in ogni caso essere modificata o revocata, in virtù della modificazione del medesimo.